

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

PROFESSIONISTI - Anno 2017

La Rappresentanza dell'Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, riunitesi il giorno 1/3/2018 presso la Sede Centrale dell'Ente;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 relativo al personale Dirigente dell'Area VI, separata sezione dei professionisti degli enti pubblici non economici;

Visti l'art. 39 del CCNL biennio economico 2006/2007 e l'art. 10 del CCNL biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 21 luglio 2010;

Visti i documenti programmatici "Piani e programmi di attività dell'Ente" adottati dal Consiglio Generale in data 31 gennaio 2017 e 6 giugno 2017 che illustrano il portafoglio delle iniziative attuative degli obiettivi strategici e delle linee politiche deliberate dagli Organi con riferimento al 2017;

Tenuto conto di quanto disciplinato dal Dlgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle circolari ministeriali applicative in materia di relazioni sindacali;

Vista la vigente normativa dettata in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto D.L. 101 del 31 agosto 2013 comma 2bis con il quale si stabilisce che gli ordini, i collegi professionali e gli enti aventi natura associativa si adeguano, tenuto conto delle relative peculiarità con propri regolamenti, ai principi posti a base delle disposizioni di legge concernenti in generale le pubbliche amministrazioni;

Visto il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa ACI", approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 14 dicembre 2016;

STIPULANO

Il contratto collettivo integrativo relativo all'utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche per l'anno 2017.

Il contratto avrà efficacia dal giorno successivo alla stipula salvo le diverse decorrenze previste nel contratto stesso.

LA RAPPRESENTANZA
DELL'AMMINISTRAZIONE

FIRMATO

FRANCESCO TUFARELLI

ALESSANDRA ZINNO

MAURO ANNIBALI

AUTILIA ZECCATO

LE DELEGAZIONI

SINDACALI

FIRMATO

CIDA FC

CISL FP

CONFINTESA FP

FP CGIL

UIL PA ACI ACP

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER I PROFESSIONISTI
ANNO 2017**

**PRINCIPI GENERALI
ART. 1**

I Professionisti destinatari della presente sezione, investiti di particolari responsabilità in ragione anche della duplicità dei profili che li contraddistinguono e che discende dai due principi informatori – l'autonomia professionale e la pubblica dipendenza – rappresentano una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell'ACI. In particolare, nell'ambito del complesso sistema della mobilità *strategica e comunicativa* – con speciale riguardo alla sicurezza stradale e alla tutela dell'ambiente – la particolare natura, lo spessore delle responsabilità ed il grado di autonomia all'interno delle strategie generali delineate dall'Ente e dalla Direzione in cui operano, che caratterizzano lo svolgimento delle funzioni di studio, di ricerca, di pianificazione e progettazione, sottolineano ulteriormente l'importanza e la delicatezza del ruolo che i Professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici, nell'interesse della Federazione.

I professionisti svolgono la loro attività in conformità alle normative che disciplinano le rispettive professioni rispondendone a norma di legge, secondo i singoli ordinamenti professionali, con l'assunzione delle conseguenti responsabilità. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi Ordini professionali costituisce vincolo primario per ciascun professionista.

All'interno di ciascuna delle aree professionistiche "legale", "tecnica" e "statistica" individuate dall'Ordinamento dei servizi dell'Ente, il Coordinatore, in coerenza con l'art. 83 del CCNL 2002-2005 ultrattivato

dal CCNL 2006-2009 – Dirigenza Area VI - Sezione per i Professionisti ed i principi in esso richiamati dall'art. 78 del citato CCNL, cura la razionale distribuzione delle attività professionali tra i professionisti formalizzando i corrispondenti incarichi e ne promuove la necessaria uniformità di indirizzo. Il rapporto di coordinamento non dà luogo a sovraordinazione gerarchica, configurandosi il Coordinatore come *primus inter pares*. Nell'ambito del predetto rapporto i professionisti svolgono le rispettive funzioni con personale responsabilità ed autonomia professionale. Il Coordinatore si relaziona istituzionalmente con il Direttore centrale di riferimento, al fine di assicurare coerenza dell'attività professionale con le linee programmatiche, i progetti ed i piani operativi di attività della Direzione e dell'Ente.

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2

Le disposizioni che seguono si applicano al Personale ricompreso nell'Area dei Professionisti dell'ACI.

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

ART. 3

Ferma restando la posizione dei professionisti nell'ambito dell'ACI, le parti riconfermano l'attuale sistema di relazioni sindacali tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria sottolineando, nel rispetto delle prerogative professionali, il concorso responsabile e consapevole dei professionisti alla realizzazione degli obiettivi dell'Ente e della Direzione in cui operano per il miglioramento dell'attività istituzionale sotto il profilo del potenziamento

dell'efficienza operativa e dell'accrescimento dei livelli di efficacia e di qualità.

Il sistema delle relazioni sindacali intende valorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, i momenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione riconosciuti alle Organizzazioni Sindacali rappresentative della categoria secondo la normativa vigente di cui all'art. 5, comma 2, e 40, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.

Per quanto concerne la contrattazione collettiva integrativa, essa si svolge sulle materie stabilite nell'art. 4 del CCNL per il personale dirigente dell'Area VI sottoscritto il 1 agosto 2006, ultrattivato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 e del d. lgs. 165/2001 e del d. lgs. 150/2009.

LA VALUTAZIONE DEI PROFESSIONISTI

ART. 4

In tema di valutazione dei professionisti, nel rispetto della deontologia degli Ordini professionali di appartenenza dei singoli professionisti, si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi di struttura ed individuali, laddove previsti negli incarichi agli stessi assegnati.

A tale scopo, sarà cura del Coordinatore aggiornare il Direttore Centrale di riferimento sull'andamento delle attività, tenendo conto anche delle relazioni elaborate preventivamente dai professionisti.

COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO

ART. 5

Il fondo per l'anno 2017 è stato certificato nei suoi valori di consistenza dal Collegio dei Revisori dei Conti 20 settembre 2017, in applicazione del regolamento adottato dall'ACI per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa.

Il fondo per la retribuzione accessoria dei Professionisti è costituito ai sensi dell'art. 39, del CCNL dell'area VI della Dirigenza sez. separata Professionisti, quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, e dell'art. 10 del CCNL dell'area VI della dirigenza sez. separata Professionisti, biennio economico 2008/2009, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 67, commi 3 e 5 del decreto legge 112/2008, nonché dell'art. 2 comma 2 e 2bis del decreto legge 101/2013 e del conseguente regolamento adottato da ACI per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 14/12/2016.

a) Il fondo per l'anno 2017 per la retribuzione accessoria, costituito in base alle vigenti disposizioni contrattuali ammonta a complessive € 233.075,33 e sarà così utilizzato:

- 1) Indennità di funzione professionale tecnica-statistica e legale € 155.571,36
- 2) Indennità legale € 15.847,80
- 3) Indennità di coordinamento € 13.265,88
- 4) Retribuzione di risultato € 48.390,29

Si recepisce il dettato contrattuale richiamato all'art. 101 co. 3 – C.C.N.L. 2002-2005 Area VI Sezione Professionisti, ultrattivato dal CCNL 2006-2009 – Dirigenza Area VI - Sezione per i Professionisti, che ipotizza la possibilità in sede di contrattazione integrativa della erogazione ai

professionisti, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico accessorio, di un'unica indennità di funzione professionale, ripartita per Aree specifiche ferme restando l'indennità legale e l'indennità di coordinamento.

Le eventuali risorse del fondo per la retribuzione accessoria che a fine di ogni esercizio risultassero non utilizzate andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

Il fondo anno 2017 è reso operativo a decorrere dall'1.1.2017, secondo le seguenti destinazioni:

1) INDENNITA' DI FUNZIONE PROFESSIONALE TECNICA – STATISTICA E LEGALE

- Il compenso in oggetto su base mensile è collegato alla partecipazione di almeno quattro corsi su ciascuna qualifica professionale ed è finalizzata a compensare gli oneri e le responsabilità ai professionisti nonché le spese di aggiornamento professionale.
- I corsi di aggiornamento professionale ai quali è legato il compenso in oggetto possono essere indicati dal Professionista o promossi dall'Amministrazione, che ne autorizza l'eventuale pagamento, secondo i seguenti criteri generali:
 - a) I corsi sono differenziati in funzione delle diverse qualifiche professionali presenti nell'Ente;
 - b) I corsi hanno carattere teorico e/o pratico e tengono conto delle esigenze di arricchire le specifiche professionalità interessate; i predetti corsi oltre ad avere ad oggetto discipline specialistiche inerenti alle diverse qualifiche professionali possono riguardare il marketing, la comunicazione e l'organizzazione d'azienda;

c) I corsi sono impartiti di norma da strutture di livello universitario, dalla Scuola di formazione ACI o da organizzazioni pubbliche o private altamente qualificate.

d) I corsi rientrano nella formazione obbligatoria degli Ordini professionali di appartenenza ai fini dell'aggiornamento della competenza professionale, in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento di riforma delle professioni (DPR 137/2012)

2) INDENNITA' LEGALE

Compete ai professionisti dell'area legale.

E' determinata ai sensi dell'art. 39 comma 2 del biennio economico 2006/2007 e art. 10 comma 2 del biennio economico 2008/2009 in relazione all'albo degli avvocati.

3) INDENNITA' COORDINAMENTO

La relativa indennità è prevista dall'art. 90 comma 1 lett. a) del C.C.N.L. 1994/1997, disciplina ultrattivata dalle successive contrattazioni.

4) RETRIBUZIONE DI RISULTATO

In applicazione della normativa contrattuale vigente, disciplinante la valutazione dei professionisti già con l'art. 73 del CCNL 1994/1998 sez 2 professionisti dipendenti, la retribuzione di risultato è attribuita proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi di performance individuali e del livello di competenze professionali conseguite, in relazione allo specifico ruolo svolto da ciascun

professionista, e misurati secondo le procedure di valutazione del *Sistema di misurazione e valutazione della Performance in ACI*.

In relazione agli obiettivi di performance assegnati dalle Strutture competenti ed alle previsioni del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente, che prevede monitoraggi intermedi trimestrali, nei

mesi di luglio e novembre di ciascun anno gli Organismi preposti dal suddetto sistema di valutazione effettuano le verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi sulla base degli indicatori e dei target trimestrali di monitoraggio riportati nelle schede di performance. Il 50% del fondo destinato alla retribuzione di risultato annuale sarà utilizzato per la corresponsione della quota al 2° trimestre ed al 3° trimestre dell'anno di riferimento.

In esito alle suddette verifiche sarà corrisposto nella prima mensilità utile al personale professionista in servizio alla data 1° luglio una quota pari al 30% della retribuzione di risultato massima annuale, ove il livello complessivo di conseguimento degli obiettivi assegnati, collegati al risultato, sia stato raggiunto – in base ai predetti indicatori - per almeno il 50% degli obiettivi annuali.

Un'ulteriore quota pari al 20% del fondo annuale sarà corrisposta nella prima mensilità utile dello stesso anno al personale professionista in servizio alla data del 1° ottobre, ove il risultato sia stato raggiunto – in base ai predetti indicatori - per almeno il 75% degli obiettivi annuali, con i medesimi criteri.

Il saldo, comprensivo della quota della retribuzione di risultato annua prevista, maggiorata dai residui economici derivanti dalla mancata corresponsione degli istituti disciplinati dalla presente contrattazione, sarà corrisposto terminata la verifica sul conseguimento degli obiettivi, a conguaglio attivo o passivo delle somme già erogate.